



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIOVANNI MARIA PAVARIN,
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE

165^a seduta (notturna): mercoledì 2 marzo 2022

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (*Misto*), senatore Pag. 3

Audizione del dottor Giovanni Maria Pavarin, Presidente del tribunale di sorveglianza di Trieste

PRESIDENTE:

- MORRA (*Misto*), senatore Pag. 3, 10,
15 e *passim*PAOLINI (*Lega*) 11, 13GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), senatore . . . 11, 12, 16ASCARI (*M5S*), deputata 14, 20PELLEGRINI Marco (*M5S*), senatore 19PAVARIN, Presidente del tribunale di sorveglianza di Trieste Pag. 3, 12, 15 e *passim*

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:

- MORRA (*Misto*), senatore Pag. 21

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi E Uguali: LEU; Misto-MAIE-PSI-FacciamoEco: M-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi Con l'Italia-USEI-Rinascimento-ADC: M-NCI-USEI-R-AC; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa C'È: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: MISTO-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: MISTO-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN. LING.; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI.

I lavori hanno inizio alle ore 19,14.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Mi corre l'obbligo di rammentare, ancora una volta, le garanzie che sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti o senatori e deputati che seguano da remoto. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in Aula e collegato in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato; il Presidente è sempre in condizioni di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli remoti; qualora ciò non accada è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione e comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta.

Audizione del dottor Giovanni Maria Pavarin, Presidente del tribunale di sorveglianza di Trieste

PRESIDENTE. L'ordine del giorno odierno reca l'audizione del dottor Giovanni Maria Pavarin, Presidente del tribunale di sorveglianza di Trieste.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta oppure di parte della stessa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che a suo avviso meritino di non essere divulgati.

Al termine dell'intervento potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti.

Do pertanto la parola al dottor Pavarin, Presidente del tribunale di sorveglianza di Trieste, scusandomi per il ritardo con cui abbiamo avviato l'audizione, di cui mi assumo integralmente la responsabilità.

PAVARIN. Rivolgo un ringraziamento al presidente Morra e al professor Piccione – il titolo non è sbagliato, siamo professori entrambi – e

un saluto anche a tutti i deputati e senatori che hanno la pazienza di starmi ad ascoltare.

Allora, come la collega Giovanna Di Rosa, partirei dall'esame, articolo per articolo, del testo delle proposte emendative al disegno di legge attualmente in sede referente, così come ci è stato trasmesso. Partiamo dal comma 1, che aggiunge un periodo che prevede il divieto di scioglimento del cumulo. Lo scioglimento del cumulo ci serve per distinguere la parte ostativa e quella non ostativa. Facciamo dei complessi calcoli: quando entriamo nella zona della non ostatività usiamo della discrezionalità che ci consente di concedere o negare i benefici penitenziari. Qui si dice che la connessione teleologica col delitto ostativo deve essere accertata e dichiarata dal giudice della cognizione, quello che irroga la condanna. Questa è un'affermazione molto importante, perché riprende un vecchio orientamento della Suprema Corte, che poi è stato superato da almeno quattro anni, secondo cui il magistrato di sorveglianza può, anche in difetto della contestazione dell'aggravante mafiosa dell'articolo 7, che tutti conoscete, ritenere che la stessa in linea di fatto sussista. Faccio un esempio: nel caso di furto, contestato unitamente al 416-bis, anche se il giudice della cognizione non ha ritenuto che il furto sia connesso con il 416-bis, il magistrato di sorveglianza oggi (non domani) può, leggendo la sentenza, ritenere che il reato non ostativo sia stato commesso per fare un favore alla mafia. Ad esempio, scoperto l'autore, in ipotesi estraneo al consesso mafioso, del furto dell'auto, ove è stato messo l'esplosivo per uccidere il giudice tizio, in mancanza di nesso teleologico dichiarato in cognizione, non sarà possibile ritenere l'ostatività del furto rispetto ai benefici penitenziari: è un particolare molto importante sul quale invito chi di dovere a riflettere. Se è una scelta voluta, *nulla quaestio*, ma se invece c'è la possibilità di riprendere ancora questo indirizzo della Suprema Corte, sarà il caso che il legislatore ci faccia una riflessione.

Altra cosa assolutamente nuova, il divieto di scioglimento del cumulo riguarda anche i delitti diversi da quelli di terrorismo, eversione e mafia (per semplicità uso questa espressione): è una novità assoluta, destinata a rendere ostativi anche i reati satellite di quelli contro la pubblica amministrazione. Faccio un esempio che mi è venuto in mente proprio partendo da un caso pratico: siamo a Venezia, dove, causa Covid, fallisce una vetreria di Murano. Il custode nominato dal curatore, famiglia monoreddito e due figli, deve estinguere il mutuo e non ce la fa più; un bel giorno prende un lampadario e se lo porta a casa: reato di peculato, articolo 314, primo comma. Sta per essere scoperto dal curatore, lui prende un'auto, fugge per tornare a casa o per nascondersi, investe un ciclista e lo uccide. L'ostatività si estende dal peculato all'omicidio stradale, di cui al 589-bis. Tutto ostativo: questo povero uomo, di cui parlerò più tardi, farà una brutta fine in sede esecutiva.

Riprendo, sempre con riferimento all'articolato, ciò che ha detto la collega Di Rosa sull'uso della parola «anche»: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia». Se togliamo

«anche» e scriviamo «altresì» (la tecnica legislativa mi è stata insegnata dal professor Piccione, quando eravamo in Commissione insieme; egli era un cultore dell'esattezza scientifica dell'uso dei termini), la norma reciterebbe: «I benefici di cui al comma 1 possono altresì essere concessi». Togliamo «anche», altrimenti sembra che, oltre a collaborare con la giustizia, i detenuti devono anche fare tutto il cammino previsto nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis*.

Vengo a un punto dolentissimo: la sparizione dell'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile. Il presidente Grasso lo ha ben spiegato prima, nel corso della precedente audizione: non ci interessa più, ciò che interessa è la presenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata. È stato illuminante apprenderlo da chi sta per formare una norma – l'interprete si illumina – e ho capito perfettamente il pensiero che sta alla base di questa impostazione. Però, se andiamo a leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2022, in essa si dice che l'interesse a coltivare quella forma di collaborazione sopravvive ancora, perché si fa una distinzione e si dice che nei confronti del detenuto che, pur potendo farlo, non collabora, si giustifica uno svantaggio sul terreno degli oneri probatori, in quanto la scelta di non collaborare è un sintomo di allarme. Qui sì che serve un regime rafforzato di verifica esteso all'acquisizione di elementi idonei a escludere il pericolo del ripristino dei collegamenti. Lo disse la Corte nella sentenza n. 20 del 2022: dichiarando inammissibile o rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata da una collega di Padova, tiene distinte le due cose. Quando invece la collaborazione non potrebbe essere comunque prestata, come disse la Cassazione, ritengo che l'atteggiamento del detenuto assuma un significato neutro, il che consente di circoscrivere la prova, ai fini del superamento dell'ostatività, all'esclusione di attuali collegamenti. Non serve che il detenuto provi che non c'è pericolo in futuro che riprenda questi collegamenti. Poiché noi siamo – noi e anche il legislatore – un po' sotto schiaffo, perché a maggio ciò che scriverete andrà al banco di prova della Corte, teniamo in considerazione questo passaggio fondamentale della sentenza n. 20 del 2022. È freschissima, per cui è difficile che la Corte dimentichi quel ragionamento. Questo è il mio pensiero.

Se però il legislatore, cioè voi, intendeste mantenere fermo il punto sull'abolizione delle due categorie dell'impossibilità o dell'irrelevanza, resta il problema del regime probatorio, cui ha accennato la collega Di Rosa. Potrebbe darsi che il legislatore decida di non scrivere proprio «regime probatorio», di tacere sul punto, perché non gli interessa. In questa ipotesi, andando a leggere la sentenza n. 32/2020, di cui avete già parlato, cos'è che soggiace al principio di irretroattività? Solo tre cose: le misure alternative, la liberazione condizionale e l'articolo 656. Tutto il resto è retroattivo: permessi e lavoro all'esterno sono processuali, per cui il legislatore può benissimo introdurre delle modifiche *in peius*. Quindi, chi ha già avuto un permesso premio, o chi è stato ammesso al lavoro all'esterno potrà continuare a usufruirne, in forza del principio di irretroattività del trat-

tamento che la Corte centinaia di volte ci ha spiegato. Questo è importante: chi ha già avuto continua ad avere.

Rispetto al primo comma – questo è il punto dolente e sono perfettamente d'accordo con le obiezioni sollevate dal presidente Grasso – il regime probatorio è uguale: mafia, terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la pubblica amministrazione e altri reati, per tutti è la stessa cosa. Abbiamo infarcito l'articolo 4-*bis* delle cose più strane tutte le volte che abbiamo sentito il bisogno di rispondere all'allarme sociale; parlo ad esempio della violenza sessuale già citata dal Presidente. Ma oggi ha un senso? Se volevo dare un segno di durezza bastava che cambiassi l'articolo 656 del codice di procedura penale. Caro mio, hai una condanna per quel reato? Ti metto in carcere quando passa in giudicato la sentenza. Invece il legislatore l'ha messo nell'articolo 4-*bis*: questa è una cosa che sconta adesso una difficoltà, che è proprio quella di avere dentro il primo comma questo elenco, questa miscellanea dei reati più vari. Torno all'esempio di prima, quello del custode che si porta a casa il lampadario di Murano e si prende poi due anni e due mesi: non può avere la condizionale perché la condanna supera i due anni, va in carcere perché l'articolo 656 non gli si applica e una volta entrato in carcere la pena è calibrata, perché ha confessato, ha risarcito il danno, si è preso le attenuanti generiche ai sensi dell'articolo 62. Entra in carcere e per poter aspirare – non dico per avere il diritto – a chiedere l'anticipata deve tenere regolare condotta, non rispondere mai in maniera sgarbata ad un agente, altrimenti si prende un provvedimento disciplinare e si brucia l'anticipata. Deve partecipare al percorso rieducativo, ammesso e non concesso che abbia un'educatrice che lo avvicini, perché la media è di due colloqui all'anno di venti minuti: questa è la media nazionale con cui un'educatrice va nella cella del detenuto a parlargli e costui deve dichiarare di dissociarsi da un'organizzazione criminale che non è mai esistita, come ha detto il presidente Grasso prima. Quindi, il Garante, nel mondo associativo del reato, in tutte le ipotesi o quasi sempre esclude che ci troviamo di fronte al campo della criminalità organizzata. Il signore di cui vi ho parlato ha già riparato il danno, la revisione critica ce l'ha, ha confessato subito, ha tenuto un buon comportamento processuale, cos'altro vogliamo da lui?

Allora, esco dall'ambito tecnico – che mi appartiene – ed entro un secondo solo nel campo politico, per dire che accomunare le sorti di questo pover'uomo a quelle di un capo della camorra, della mafia o della 'ndrangheta mi sembra veramente un fuor d'opera; è come sparare ad un moscerino con un kalashnikov, è la stessa cosa. Allora, le perizie probatorie del comma 1 lasciamole ai condannati per i reati di terrorismo, di mafia, di eversione dell'ordine democratico, eccetera. Il Presidente mi ha mostrato un disegno di legge del presidente Grasso, presentato in Senato in data 1° dicembre 2021, e mi pare di capire che sia questa la distinzione che ha voluto fare.

Rispetto alla competenza a concedere il permesso, premesso che questa competenza è del tribunale solo per i reati gravi – chiamiamoli così –

per tutti gli altri reati, non di mafia, si fanno giudicare dal magistrato a cui chiedono il permesso. Se al detenuto va male, hanno la possibilità del reclamo al tribunale di sorveglianza, entro quindici giorni, come ha detto la Corte, richiamata dalla collega De Rosa. Ma quando sarà il tribunale a decidere sull'ammissione al lavoro all'esterno da chi va? Il condannato o il procuratore generale non possono che andare in Cassazione, perché siccome il reclamo del PM in primo grado ha effetto sospensivo (cioè il condannato non va in permesso premio fino a quando il tribunale non dice che va bene), invece un permesso sgradito al procuratore generale avrà comunque esecuzione e, ora che la Cassazione decide, «campa cavallo». Se il permesso era sbagliato, il condannato può fare la strage, per modo di dire; quindi, attenzione a questo passaggio delicatissimo. Intanto, c'è un profilo di incostituzionalità: perché per un detenuto vi è il doppio grado di merito e invece per un altro, che è più pericoloso di me, non è previsto? Non so se registrerà un giudizio di compatibilità con la Costituzione, con l'articolo 24, sottrarre un grado di giudizio: va bene che non è costituzionalizzato questo principio, però, insomma, può darsi che qualcuno possa vedervi una disparità di trattamento.

Sul PM di primo grado, è ovvio che se il primo grado mi assolve e sono condannato in appello, il parere andrà chiesto alle due procure, non solo alla procura presso il giudice che ha emesso la condanna, ma anche al PM del giudice che mi ha assolto, perché in quel fascicolo ci può essere un materiale probatorio che non necessariamente va a confluire nel fascicolo di appello, per cui sarà bene chiedere ad entrambe le procure.

Concordo con quanto è stato detto. Ho letto, negli ormai venticinque anni da quando mi occupo di questa materia, centinaia di pareri e sono quasi tutti uguali, tre righe: tizio non ha mai collaborato con la giustizia e non ci sono elementi per ritenere che non abbia più collegamenti con la criminalità organizzata. Sarebbe utile se mi si dicesse qualcosa di più, oltre a darmi un parere. Riprendo quello che Giovanna di Rosa ha detto qualche ora fa: dimmi se l'organizzazione criminale esiste ancora, se ha cambiato nome o chi la capeggia oggi. Si è spostata altrove? Il detenuto è stato posato dall'organizzazione, o no? E poi dimmi qualcosa che sia aggiornato: hai parlato con il carcere? Hai sentito in questi vent'anni che cosa ha fatto e cosa ha detto questa persona? È un'informazione che potrebbe collidere con la tutela del segreto investigativo – è vero – ma io, magistrato, avrò il diritto di sapere se questo tizio, che ha una cimice addosso, ad un certo punto nel passeggio ha detto: «Mi piacerebbe tanto, quando esco di qui, uccidere il giudice tizio»? Secondo voi, il PM non me lo dice perché sta facendo le indagini, perché questo ha detto che forse ha uno che lo aiuta e sa già dove sono le armi? Ma io corro il rischio di dare un permesso ignorando una tale circostanza? Mi chiedo se non sia il caso invece di pensare che il patrimonio informativo della DDA, che è estesissimo, non sia ammesso, per quanto più possibile, a conoscenza del giudice che deve decidere se far uscire tizio dal carcere. È importantissimo. Non si possono tenere per sé certe notizie, perché sono indispensabili. Com'è successo in quel caso lì, perché magari hanno sentito

le chiacchiere al cortile passeggi, se fosse stato un soggetto potenzialmente idoneo ad essere valutato un episodio del genere avrebbe sicuramente determinato un rigetto, con due righe, di un'istanza di permesso premio. Questo mi sembra pacifico. Anche qui andrebbe un po' lavorata la cosa.

Sono d'accordo su tutte le informazioni sulle condizioni economiche e finanziarie: anche qui, a seconda di cosa noi chiediamo alla Guardia di finanza, le risposte sono diverse. Se chiediamo le informazioni finanziarie, queste sono diverse dalle informazioni sul reddito o sul tenore di vita. Il colonnello mi dice che potevo dirglielo che volevo anche l'informazione sui parenti che sono andati all'estero. Ma devo anche specificarlo? La Guardia di finanza, quella che a sua volta rende le informazioni alla DDA e alla DIA, dovrebbe capire che questo tipo di informazione è fondamentale, essenziale. Allora andrò a chiedere perché i figli del detenuto viaggiano con la Mercedes e chi gli paga l'affitto, poi indagherò e farò le mie valutazioni. Può anche darsi che tizio si ribelli al fatto che la moglie continui ad essere mantenuta per vent'anni dal capo banda; non è escluso, però voglio poterlo sapere e voglio che lui si giustifichi, voglio mettergli di fronte questo materiale probatorio che va nel fascicolo e voglio che il detenuto prenda posizione rispetto a queste notizie e informazioni contro di lui contenute nel fascicolo.

Sulla condizionale, ricordo che per gli ergastolani non c'era. È nata da un furibondo convegno tenuto a Bellagio sul lago di Como dai penalisti di allora, che una volta all'anno si riunivano, l'idea a maggioranza di ammettere questa possibilità. Il legislatore nel 1962 decide che servono prima vent'anni di detenzione, poi ventisei, adesso – attenzione – andiamo a trenta, con dieci anni di libertà vigilata anziché cinque (è una scelta che naturalmente è rispettabilissima). Tenete in considerazione che sui dieci anni di libertà vigilata – la giurisprudenza è costante – abbiamo novanta giorni all'anno di liberazione anticipata che si può chiedere e lucrare anche in costanza di libertà vigilata.

Poi avete scritto, come era già scritto, che la declaratoria di estinzione della pena estingue anche le misure di sicurezza. Approfitterei di questa circostanza per chiedere la vostra attenzione: quando il tribunale alla fine dell'affidamento dichiara estinta la pena detentiva e anche le pene accessorie, purché non perpetue, non può dichiarare – perché la legge non lo prevede – l'estinzione delle misure di sicurezza. Allora si fa un'altra udienza, si convoca questo ex affidato, si emette un'ordinanza per dire che, certamente, se il tribunale ha detto che si è risocializzato è ben difficile che si possa ritenere ancora pericoloso. Anche su questo c'è una distonia, una discrasia tra il bello che deriva dalla liberazione condizionale, dove il detenuto viene del tutto «purgato», e la fine dell'affidamento in prova in cui si porta addosso ancora il giudizio monocratico di sorveglianza che ha ad oggetto l'eventuale applicazione di misure di sicurezza detentive e non detentive.

Non vi ruberei altro tempo, se non per dirvi che sono stato molto colpito dalla domanda che ha fatto – mi pare – il senatore Endrizzi, il quale

voleva qualche esempio e sapere come sono nati questi otto permessi. Io ho letto solo il provvedimento di concessione di un primo permesso, che è quello che torna dalla sentenza n. 253 del 2019, e ho chiesto al collega come avrebbe fatto a scrivere qualcosa che stia in piedi dopo quello che la Corte ha detto. Guardate che uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è che *negativa non sunt probanda*: è difficile provare l'inesistenza di un fatto. Però, così ci hanno scritto e così abbiamo l'obbligo di fare; ho letto questo provvedimento – che vi inviterei anche a leggere, sono quasi venti pagine – in cui veramente alla fine questo collega è riuscito a dimostrare perché questo soggetto fosse meritevole del permesso premio. Ripeto, saranno otto o nove in tutta Italia, sono casi difficilissimi e rarissimi; spesso penso e dico che anche ciò che è inverosimile può accadere, però rispetto ai casi del lavoro all'esterno e dei permessi premio, in queste condizioni e per reati così gravi, credo veramente che le statistiche siano e saranno molto basse.

Quanto al trattamento di queste persone, sono individui che hanno bisogno di essere intervistati, a cui dobbiamo chiedere perché si trovano in carcere e che cosa hanno fatto. Ho provato molte volte, davanti a un mafioso che aveva fatto venti morti assieme ai membri della sua banda, a chiedere: quando uccidevate una persona, di notte riuscivate a dormire? Cosa capita? Questa persona mi ha detto, dopo tanti colloqui, che c'era una differenza tra lui e gli altri (ricordo questo): quando tornavamo, dopo aver compiuto questo omicidio con venti colpi di pistola, gli altri festeggiavano e bevevano il vino, però io non riuscivo a bere e a festeggiare. Allora io dicevo al detenuto di lavorare su questa cosa, di andare avanti, perché può darsi che inizi a capire che comunque uccidere è male anche se quello è un nemico, anche se ha fatto la spia, anche se appartiene a una cosca avversa. Gli dicevo di cominciare da lì a fare un percorso che lo portasse progressivamente a esecrare quello che aveva fatto. Facevo poi un'altra domanda, che faccio a tutti: se rinascesse e potesse cambiare vita, lo farebbe o no? Tutti mi hanno risposto che desidererebbero fare un'altra vita. Allora chiedo: per non andare in carcere o per un altro motivo? Qua viene il bello: se uno mi dice per non andare in carcere, allora dico che c'è del lavoro da fare; quelli che mi dicono perché è sbagliato, è moralmente ed eticamente sbagliato quello che ho fatto, allora lì c'è un cammino che comincia.

Quello che dice la Corte europea dei diritti dell'uomo – mi rivolgo al presidente Grasso – nella sentenza Viola, in quattro passaggi, è: cara Italia, non credere che io non sappia cos'è la mafia (non so se avete presente questo passaggio, lo dice diverse volte); so bene cosa hai tu in casa, so bene che hai delle Regioni che in certa parte sono soggiogate al suo dominio, che poi abbiamo esportato in tutto il mondo (in Germania, in America, non è che sono solo quelle quattro Regioni), però l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo dice che dentro ad ogni uomo c'è un nucleo indistruttibile ed intangibile che è la vita, da cui deriva il diritto alla speranza. Tutti hanno diritto di sperare, perfino Satana; questo ce lo dice la CEDU, non possiamo dire che non sia vero.

Credo che dobbiamo lavorare, anche se saranno pochissimi e rari casi, e impegnarci nel trattamento anche nei confronti di questi individui, e vi includo, anche se la materia è estranea, il detenuto al 41-*bis*, che viene chiuso a chiave per tanti anni e nessuno gli fa mai delle domande, nessuno gli chiede mai niente. Ogni tanto bisognerebbe andare anche da loro a chiedere come va, se è cambiato qualcosa nella loro *Weltanschauung* o se sono fermi al fatto che lo Stato è nemico e che loro sono uomini d'onore. Anche qui a volte si raggiunge qualche risultato. Quando uno è pieno di santini, tra cui quello di Padre Pio, io gli chiedo: lo sa che il Papa ha scomunicato i mafiosi? Si rende conto? Costui mi risponde che Padre Pio è sempre con lui. Allora si può cominciare a tentare di sgretolare il «male assoluto», chiamatelo come volete, ma non possiamo semplicemente pensare che il decorso del tempo porti alla neutralizzazione della pericolosità, se non investiamo le nostre intelligenze e le nostre capacità per smuovere quello che è possibile smuovere.

Poi, c'è chi non vuole essere toccato ed è giusto che stia lì fino all'ultimo giorno, potenzialmente anche per sempre. È ovvio che ci sono delle persone che moriranno in carcere; quelle che non fanno un cammino moriranno in carcere. Se hanno commesso un reato ostativo è ovvio e anche giusto che sia così, perché sono un pericolo pubblico, nella misura in cui teorizzano che è giusto tutto quello che hanno fatto. Ho avuto dei colloqui con dei grandi mafiosi a cui ho chiesto se secondo loro fosse giusto uccidere. La loro risposta è stata che anche lo Stato aveva fatto molti morti. Il discorso è finito, ho parlato per mezz'ora e alla fine ho chiesto se secondo questa persona Falcone e Borsellino fossero degli eroi o no. Lui mi ha risposto «la stampa dice così, ma sa...»; allora, se non mi consenti di dialogare con te, resta dove sei. Se il regime duro ti impedisce nel modo più assoluto di avere un contatto con chi, al di fuori delle case circondariali, la pensa come te, allora è ovvio che bisogna sbarrare tutto. Quindi, credo che l'articolo 4-*bis* abbia una grande importanza. Lasciamo nel primo comma i reati che contano e tutto il resto (pensate al povero custode che si frega un lampadario, che è trattato come un mafioso) francamente non mi sembra giusto, se posso dire la mia opinione. Non so se questo sia frutto già di un'elaborazione che avete fatto tutti insieme e se ne abbiate discusso ma, facendo qualche esempio pratico, si capisce subito se una cosa è giusta o ingiusta, senza dover spiegare molto perché. C'è un sentimento naturale di giustizia e di ingiustizia; se voglio colpire veramente tutti questi reati, parlo dei colletti bianchi, era sufficiente secondo me iniziare l'espiazione in carcere, posto che l'80 per cento delle condanne finiscono con il quinto comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Sono libere e sospese migliaia di persone che aspettano che il tribunale li giudichi. È solo un 20 per cento che fa ingresso in carcere.

PRESIDENTE. Presidente Pavarin la ringrazio anche a nome dei presenti, anche per la simpatica riflessione che ci ha proposto. I toni, a mio avviso, sono stati anche molto efficaci.

Lascio ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

PAOLINI (*Legha*). Io suggerivo al presidente Grasso, che è molto più autorevole, di intervenire. Innanzitutto complimenti per l'esposizione velocissima e puntuale. Lei parla come un libro stampato.

Nel contesto, su molte cose concordo, ma le ricordo che in una coalizione ci sono anche pesi che non hanno valore giuridico. La legge cosiddetta spazzacorrotti nel 2019 era fondamentale per una certa forza di Governo; introdurre quei tipi di reati in quel contesto, anche secondo me, effettivamente non ha molto senso, però lei sa che i pesi e le valenze politiche portano a risultati non sempre coerenti con la buona capacità legislativa e talora sfidano il principio di non contraddizione. Questa è la politica.

Detto questo, personalmente farò tesoro delle sue osservazioni, perché c'è ancora uno spazio per deliberare, nel senso che oggi devono finire gli emendamenti, qualcuno è stato già presentato e andrà alla prossima settimana. In questa settimana mi impegnerò personalmente con i colleghi per cercare di seguire le sue indicazioni; non solo le sue, ma anche quelle del presidente Grasso che, peraltro, essendo legislatore di seconda battuta, potrà far valere le proprie osservazioni quando la legge arriverà al Senato e anche quelle della Commissione che in parte ha opinioni molto convergenti con le sue.

Farò presente il caso del povero custode, che mi pare particolarmente efficace.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Volevo comprendere una cosa: quell'aggiunta al primo comma sul nesso teleologico impedisce il cumulo? Impone come conseguenza il divieto della scissione del cumulo, essendoci il nesso teleologico? La mia domanda è: si dovrebbe eliminare per evitare l'aggravamento, o c'è una qualche modifica che si può fare?

Seconda domanda: se si vuole andare in quest'ottica e in questa idea di politica giudiziaria, il reato continuato previsto dall'articolo 81 capoverso, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, non è un momento ancora più di legame tra i reati che dovrebbe semmai, anch'esso, essere inserito qui?

Terza domanda: sostituire «anche» con «altresì» comunque fa mantenere due categorie, quella dei collaboratori e quella dei non collaboratori. Queste sono le due categorie, se manteniamo «anche in assenza di collaborazione». Se noi mettiamo «altresì in assenza di collaborazione» cambia. (*Voce fuori microfono*). Ecco, non mi suonava. Deve rilevare anche in assenza della collaborazione. Si elimina la collaborazione. Secondo me tanto vale eliminarla anche dal primo comma, ma questo è un altro discorso.

Sull'articolo 30-*bis*, sui permessi premio, secondo un'interpretazione bisogna portare il termine di ventiquattro ore a quindici giorni (fra l'altro l'ho messo anche nel mio disegno di legge), però leggo che in sede di reclamo, se il permesso premio è emesso da un altro organo, come previsto nel terzo comma dell'articolo 30-*bis*, si può ricorrere in Corte d'appello. Quindi, non si perderebbe un grado di giudizio.

PAVARIN. Quella norma – io ci avevo pensato – prevede che l'altro organo sia un giudice della cognizione e quindi bisognerebbe o intervenire su quell'articolo e dire «ivi incluso il tribunale di sorveglianza».

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Altrimenti si può interpretare anche che ci può essere un reclamo dal tribunale di sorveglianza alla Corte d'appello. Perché escludere questa possibilità e quindi mantenere il terzo grado, nel caso di spostamento della competenza tra il giudice monocratico, magistrato di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza? Potrebbe esserci, non si perde nessun grado, a parte il fatto che questo spostamento è stato inserito soltanto per reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e non per tutti i reati, soltanto per una parte.

PAVARIN. Bisogna scriverlo.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Scindendo tutto è più facile, così mi rendo conto che è complicato.

Siccome la Direzione nazionale antimafia sembra debba conoscere in contemporanea tutte le indagini in corso, purtroppo questo sarebbe stato forse nelle intenzioni di Falcone, ma non è così perché ci possono essere indagini in corso di una procura talmente attuali che non sono state ancora travasate nella DNAA, che non può fare indagini, ma può solamente coordinare le indagini di altre procure. Anche il ricorso alla DNAA potrebbe avere quel buco d'informazione. Sono però convinto che il buonsenso superi questi problemi di segreto investigativo perché, quando c'è stata l'ipotesi di un probabile attentato a un giudice, tutte le misure di sicurezza si sono sempre messe in movimento, anche avvisando l'interessato, avvisando tutti. Il problema è scriverlo.

PAVARIN. Bisogna scriverlo, farglielo sapere.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Alle volte si può usare qualche mezzo diverso, che non viola il segreto istruttorio, però il giudice nella sua coscienza sa che c'è questa cosa e può motivare comunque. Ci sono delle soluzioni pragmatiche che superano queste difficoltà, che valgono per tutti i casi in cui c'è un'indagine in corso. Non può essere questo il punto che ci blocca.

Ho anch'io le mie esperienze di rapporti con pericolosissimi criminali e ho avuto gli stessi discorsi e colloqui. Intanto ho sempre considerato che davanti a me c'è un uomo, con tutto quello che comporta; anche il più pericoloso delinquente è sempre un uomo e ho colto che questo rispetto dell'umanità è stato sempre ricambiato. Non solo, io li spingevo alla collaborazione; se entravo in una falla e c'era la possibilità di cominciare a intaccare questo potere e il collegamento con la criminalità, ad esempio quando si comincia a parlare di familiari, di figli, di carcere e sangue (che poi alla fine sempre questo è), è capitato che qualcuno cedesse alla collaborazione. La strada della collaborazione nel corso delle indagini

c'è sempre, ma anche nel corso dell'esecuzione della pena si può riaprire un processo di collaborazione: anche questo va considerato. Nella breccia dell'uomo ci si può sempre inserire per poter ottenere anche un vantaggio per lo stato delle indagini e poter dare un'effettività a un percorso che non è solo intimo e di rieducazione, non è solo di criticità con sé stesso, ma dà anche un contributo allo Stato per scoprire altri criminali e altri autori di reati ed anche un po' una soddisfazione nei confronti delle vittime.

Anch'io ho fatto domande a uno che aveva commesso centoventi omicidi e mi diceva di credere in Dio. Gli chiesi come potesse affermare di essere religioso e praticante e lui mi rispose, giurando sulla testa dei suoi figli, che non ne aveva ucciso neanche uno per un suo interesse personale, perché era sempre stato comandato e non si era potuto rifiutare. Questa è la pazzesca giustificazione che queste persone si riescono a dare per fare una cosa del genere. Questo scambio di esperienze mi ha portato spesso ad avere dei collaboratori. Naturalmente lì è un problema diverso per quanto riguarda il recupero, la rivisitazione critica della loro esistenza e del loro vissuto.

Detto questo, mi pare che sia chiaro che questo disegno di legge potrebbe essere migliorato e noi speriamo di fare il possibile, anche grazie al contributo così importante che ci è stato dato.

PAOLINI (*Lega*). Presidente, mi consenta una piccola aggiunta: lei tenga presente che questo legislatore è stretto tra un'opinione pubblica che la pensa in un modo, una Corte costituzionale che nel 2019 con la sentenza n. 253 e con l'ordinanza n. 97 ci dice un'altra cosa, in qualche modo non dico intimidendo, ma condizionando un certo esito finale, perché ci mette una mannaia con una data precisa; infine, c'è anche una certa pressione – questo va detto – nei lavori da parte del Ministero che, anche in virtù delle convinzioni legittime dell'attuale Ministro, ha una visione che è a volte distonica rispetto a quella di altri partiti che compongono la maggioranza.

Quindi, non è che le cose che lei ha segnalato non si vedono, ma – ahimè – quando devi combattere tra Scilla e Cariddi qualche «compromesso» politico, che poi è il ruolo della politica, va fatto. Non sempre questo compromesso si coniuga con la bontà e la qualità della legislazione. Confidiamo in queste settimane di avere qualche *chance* per migliorare almeno gli aspetti più critici della normativa che sta uscendo.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, mi era sfuggita una considerazione sulla collaborazione impossibile o irrilevante: è vero che bisogna entrare all'interno della valutazione su questa impossibilità e questa irrilevanza perché ho letto tante istanze e tante motivazioni su questa impossibilità e irrilevanza le cui conclusioni mi hanno fatto un po' dubitare. Lo dico perché uno degli argomenti che sia gli avvocati che i condannati hanno portato è il fatto di non poter collaborare perché avrebbero messo in pericolo la loro famiglia e i loro figli. Allora, se si assume questo come criterio, quando abbiamo una legge che offre ai collaboratori la possibilità

di tutela a loro e alle loro famiglie, non possiamo giustificare questa come una collaborazione impossibile o irrilevante; è irrilevante per altro motivo, perché altri hanno talmente collaborato che non c'è nulla di nuovo da poter dire (ma quello è un altro discorso). Quindi, non mi sta bene che sia quella la motivazione. Parecchi hanno adottato proprio questo motivo come base per ritenere una collaborazione impossibile. Questo mi ha lasciato un po' perplesso. Allora penso che sia meglio togliere completamente la categoria e mirare sulla sussistenza o meno dell'attualità dei collegamenti. Volevo sottolineare che c'è questa motivazione che per me non va bene.

ASCARI (M5S). Io purtroppo sono riuscita a collegarmi leggermente dopo e mi dispiace se faccio una domanda a cui il dottor Pavarin ha già risposto ma lo ringrazio, per il contributo innanzitutto.

Per quanto riguarda la norma transitoria, come legislatori abbiamo previsto l'applicazione della norma previgente per quanto riguarda la liberazione condizionale. Volevo però chiedere la sua opinione in merito.

Le chiedo poi gentilmente quello che ho chiesto anche alla dottoressa De Rosa per quanto riguarda la difformità, presente proprio a livello nazionale, dei dispositivi dei magistrati di sorveglianza, per esempio per quanto riguarda le ore di socialità o di passeggio, che dovrebbero essere in totale due e che, a seguito di alcune sentenze, sono diventate tre. In un circuito di 41-*bis* abbiamo quattro detenuti a cui a volte sono applicate quattro sentenze diverse e si crea così un cortocircuito per il Gruppo operativo mobile, che deve gestire quattro situazioni diverse, il che, all'interno di un contesto di più detenuti e più gruppi di socialità, crea sicuramente delle difficoltà perché si tratta il più delle volte di situazioni analoghe, praticamente le stesse. Quindi parliamo anche di possibili reclami. Mi chiedevo come si possa risolvere questo problema alla luce del nuovo testo che prevede che le decisioni siano prese da un organo collegiale, dal tribunale, e vorrei la sua valutazione in merito magari a un accentramento. Come si potrebbe risolvere, visto che a oggi ci sono veramente tante sentenze, ma tutte diverse le une dalle altre?

Per quanto riguarda le misure alternative, volevo chiedere la sua opinione in merito alla possibile estensione alle altre misure, come per esempio l'affidamento in prova, e quali effetti questo avrebbe sulla normativa. Anche su questo vorrei ad avere una sua opinione.

Vi è poi un emendamento a cui tengo molto, che ho presentato e ho poi trasformato in ordine del giorno, che fa riferimento a una questione che secondo me merita interesse, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 24 gennaio 2022 sull'articolo 41-*bis*, che impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro e il proprio difensore. A me interessa sapere cosa pensi riguardo all'autenticità di chi manda comunicazioni al detenuto che si trova nel regime carcerario di 41-*bis*. Avendo svolto tutta una serie di audizioni e un'istruttoria all'interno del comitato che si occupa appunto del 41-*bis* e di Alta sicurezza, ho pensato di proporre il seguente correttivo su questo

aspetto, cioè che il Governo valuti, nell'adozione di successivi provvedimenti legislativi, l'opportunità di introdurre misure volte alla previsione per la corrispondenza indirizzata ai detenuti in regime di 41-*bis* dell'attestazione sulla busta dell'avvenuta identificazione del mittente ad opera dell'ufficio impugnazioni presente nel circondario del tribunale da cui la corrispondenza viene spedita o dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza, o da un suo delegato, eccezion fatta per la corrispondenza con i membri del Parlamento o con Autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia. Questo perché deve garantire l'autenticità della provenienza del mittente, anche a garanzia degli avvocati. Questa è una criticità che è stata segnalata dal Gruppo operativo mobile, che è a stretto contatto col regime carcerario del 41-*bis*, e anche da magistrati competenti in materia.

Chiudo con l'ultima domanda per avere una sua opinione sulla collaborazione impossibile per quanto riguarda l'aspetto collegato alla norma del testo unitario che poi è il risultato della condivisione di tutti i blocchi politici.

PRESIDENTE. Restituisco la parola al dottor Pavarin per le risposte.

PAVARIN. Provo a fare del mio meglio. Prima domanda: il presidente Grasso si chiede, rispetto alla connessione, che se c'è un articolo 81, vuol dire che c'è la medesimezza del disegno criminoso, *ergo* il problema è risolto. Rispondo dicendo che uno può commettere un reato di mafia, essere dentro la mafia, farne di cotte e di crude e un certo giorno commettere un reato per conto suo, che non c'entra niente: violenta una ragazza o fa una rapina in banca, un reato che però non c'entra niente. Allora lì abbiamo la medesimezza del disegno criminoso, perché vuoi arricchirti (sei entrato nella mafia perché hai bisogno di soldi), poi hai commesso un reato che non c'entra con la mafia. Quella è la medesimezza del disegno criminoso, la connessione invece è un'altra cosa. Il mio pensiero è che questa norma sia peggiore di quella che c'era prima. Prima potevamo dire di no, nei casi in cui il giudice della cognizione – magari perché il PM non l'aveva contestato o lui si era dimenticato – non scriveva che c'era il nesso teleologico tra il reato di mafia e quello comune.

Sul fatto di non collaborare perché si ha paura, chi ha scritto questa cosa in passato ha sbagliato, perché non era previsto; per cui lei ha ragione. Per il futuro scriverà una cosa giusta purtroppo, lo dice la sentenza Viola e tra gli esempi della non collaborazione fa proprio questo: uno può non collaborare perché ha paura che gli ammazzino la moglie e i figli. È scritto. D'ora in poi aspettiamoci di leggere questo nelle ordinanze. Il giudice poi andrà a chiedere a chi non collabora se sappia che c'è una legislazione che prevede che sia messo al riparo, che gli venga pagato uno stipendio, che i suoi figli siano mandati a scuola, che gli venga cambiato il cognome, che sia mandato a mille chilometri di distanza. Può chiedergli come mai non abbia approfittato di questa possibilità. Sentiremo la rispo-

sta, ma è molta preziosa la norma che avete scritto quando dice «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

L'uso dell'avverbio «eventualmente» mi fa pensare che abbiate pensato che uno può anche stare zitto, ma allora, a fronte di questo silenzio, se il detenuto non spiega perché non collabori, credo che la giurisprudenza sarà molto restrittiva. Almeno dica una parola e dica perché non vuole darci una mano. In questo penso che l'uso dell'avverbio «eventualmente» porterà i giudici a dire: «Sì, c'è scritto "eventualmente", quindi puoi anche far silenzio, però nel merito valuto il peso del tuo silenzio. Voglio sapere se hai paura, oppure tutti gli altri esempi che fa la CEDU, come nella sentenza Viola» (uno per un senso di moralità propria può anche decidere di non denunciare gli altri o per un senso etico: è scritto così). Naturalmente quello è il merito, saremo noi eventualmente a scrivere che per noi l'etica è tutt'altra cosa.

Sulla Corte d'appello ho i miei dubbi e anche lì bisognerebbe introdurre l'effetto sospensivo: un giudice fatto da tre persone, gli altri hanno gli esperti, che sono due, la Corte è tutta togata. Comunque ci si può pensare. L'importante è capire che il procuratore generale è privo di mezzi. Se il tribunale concede e il procuratore generale non è affatto d'accordo, il suo ricorso in Cassazione allo stato non sospende l'esecutività del permesso premio concesso.

Aggiungo che sono d'accordo con la dottoressa Di Rosa: la modifica del lavoro all'esterno, se esci alle 10 anziché alle 10,15, prendi l'autobus 45 anziché un altro mezzo, sono cose che il magistrato firma ogni giorno e senza quasi guardare. L'importante è che sia andato bene il primo permesso, magari anche il secondo e il terzo: è andato bene, non ha ammazzato nessuno, è tornato in carcere, c'è il parere favorevole del direttore e il PM non ha fatto reclamo. Sul fatto che il tribunale debba trovarsi per tre, quattro, cinque volte a dare permessi successivi, quando si danno 45 giorni all'anno al massimo (in genere i detenuti escono una volta ogni due o tre mesi), probabilmente si potrà ripensare alla periodicità. Il lavoro all'esterno è una modifica insignificante, che viene fatta con un semplice tratto di penna dal magistrato. Alle spalle c'è infatti un provvedimento emesso dal carcere, dal direttore che ha calcolato gli orari, i tempi dello spostamento, ha chiesto chi è il nuovo collega che accompagna il detenuto in autobus e c'è tutta un'istruttoria penitenziaria che tranquillizza il magistrato, il quale può dire di aver firmato, con un tratto di penna, migliaia di queste modifiche del lavoro all'esterno.

Rispondo alla deputata Ascari che tutte le misure alternative stanno nel comma che avete scritto. È tutto precluso. Onorevole Ascari, siccome lo ha detto anche nel corso dell'audizione delle 14, voglio rinfrescarle la memoria. Ciò che avete scritto blocca tutto salvo l'anticipata, che sono 45 giorni ogni sei mesi; di affidamento non parliamo proprio.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Il Capo VI.

PAVARIN. Certo, è tutto il Capo VI. Quindi, anche il nostro custode che si è fregato il lampadario di Murano con cui voleva estinguere il mutuo soggiace alle forche caudine di tutto quello che avete scritto nel comma 1-*bis*, che secondo quello che propone il presidente Grasso sarebbe da modificare, restringendolo agli stessi reati che avete scritto alla lettera *b*) del punto 5) dell'articolo 1. Forse anche di più perché qua sono ancora di meno: quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale sono ancora meno di quelli della prima parte del comma 1 dell'articolo 4-*bis*.

Sul 41-*bis*, ci sarebbe da fare un convegno dedicato. La collega intelligentemente ha detto che, non solo la giurisprudenza, ma anche la Cassazione non è d'accordo con sé stessa. Non darò la stessa risposta, ma dirò un'altra cosa: il legislatore, cioè voi, dovete decidere una cosa sola. Abbiamo due tendenze giurisprudenziali avverse, la prima delle quali dice – lo dice la Corte – che tutto ciò che mi toglie si giustifica solo se è funzionale alla tutela dell'ordine e della sicurezza. Quindi, tu DAP o tu Ministero devi dimostrarmi che se leggo «Famiglia Cristiana» corro un rischio o la società corre un rischio. Se leggo l'«Avvenire», che è il giornale ufficiale della CEI, che non sempre è possibile leggere in carcere, metto in pericolo qualcuno. Questo è un filone della giurisprudenza. Se tutte queste cose, che vengono rimproverate in questi giorni da certa stampa a un noto collega, succedono, è perché c'è questo filone giurisprudenziale che è abbastanza fermo. Mi devi spiegare perché è funzionale alla tutela dell'ordine ciò che mi toglie, ciò che mi proibisci. All'ultima udienza è successo che c'era un detenuto al 41-*bis* che voleva pelare una patata e non gli è stato concesso, perché ritenuta una cosa pericolosissima. La risposta del detenuto è stata: io sono un internato e ogni giorno lavoro in serra con vanghe, badili, rastrelli e coltelli. Ma cosa mi vieni a dire?

L'altro filone della giurisprudenza si contrappone a questo, è l'opposto. Deputata Ascari, parliamo di ordinanze e non di sentenze, siamo sempre dentro al 35-*bis* con il 41-*bis*; non c'è altra cosa che possono chiedere, fatta salva teoricamente la condizionale. Gli altri dicono: vuoi una lametta da barba che sia di ferro, anziché di plastica? Al 41-*bis* hanno delle pinzette di plastica per togliersi qualche pelo, eccetera; il DAP glielie dà di plastica e loro le vogliono metalliche. Questa corrente della giurisprudenza dice: io non ti do la pinzetta di metallo, perché non c'è nessuna norma che dice che tu ne abbia diritto. Il 35-*bis* si riferisce a violazioni di diritti previsti in Costituzione, in ordinamento o in regolamento, allora trovami la norma che ti attribuisce questo diritto.

Questo contrasto va sanato. Sedetevi attorno a un tavolo, con quelli che se ne intendono, quelli che seguono i detenuti al 41-*bis*, rischiando la pelle, cambiando casa e città ogni *x* giorni; quelli sanno davvero come vivono e di cosa dobbiamo realmente avere paura. Quelli la materia la conoscono, assieme a quelli delle procure.

Vi faccio un esempio stupido: noi abbiamo autorizzato il fatto che quando c'è il pranzo e c'è lo scambio di cibi, un detenuto possa dare

un piatto di pastasciutta a un altro, solo nell'ora in cui mangiano. Il DAP si è opposto, dicendo che è molto pericoloso, perché c'è stato un caso in cui un detenuto, pur di dare un piatto di pasta all'altro, un soggetto allergico al sale, gli ha messo tanto di quel sale da preconstituire una condizione di malattia, per cui l'altro poteva mirare ad essere scarcerato, perché incompatibile con la detenzione. È dalle esperienze pratiche che possiamo desumere i comportamenti che giuridicamente possiamo autorizzare. Ci facciamo degli esempi e tentiamo di costruire una nuova circolare (ma non compete al legislatore, competerà al DAP), in modo tale da rendere meno astrusa, complicata e contraddittoria questa materia che è difficilissima.

Io ogni giorno mi occupo del fatto se una cosa deve essere messa qui o messa là; se la bilancetta che sta fuori dalla cella deve stare fuori dieci ore o nove ore e mezzo. È una materia che ha riempito le carte e io non mi occupo d'altro da quando sono a Trieste. Il carcere di Tolmezzo mi impone le mie otto, nove ore di studio di fascicoli al giorno, non dico su sciocchezze ma su aspetti importantissimi. Però, si vede che manca un cervello alla fonte che regolamenti meglio. Poi devono stare tutti insieme questi al 41-bis, è scritto nella norma (tante volte ho pensato che sarebbe meglio mettere uno a Messina e l'altro a Torino), perché fanno socialità insieme. Non è detto che devono appartenere alla stessa cricca; si scambiano informazioni. Presidente, per i detenuti al 41-bis, per questi quattro che fanno la socialità insieme è una festa. Siete proprio voi legislatori a dover pensare in modo molto approfondito – perché è una materia difficilissima – su cosa fare di questi soggetti, che in effetti spesso dimostrano di non cambiare per niente, anche perché – ripeto – il trattamento non c'è.

Rispetto alla collaborazione, se uno collabora va bene, però a noi interessa una motivazione un po' più alta, più morale; non basta che tu collabori e faccia la spia; per darti qualcosa di serio voglio che tu, interiormente e moralmente, ti predisponga a fare in modo di non commettere più reati simili. Ci deve essere l'esecrazione del male, quantomeno dell'omicidio; devi dimostrare che è una cosa che non appartiene più al tuo panorama valoriale. Io ho avuto a che fare con pentiti (perché dopo due anni vengono sganciati da Roma e tornano nel territorio, arrivano a Padova) e c'era chi chiedeva un quadro, l'altro che si lamentava che l'aria condizionata era rotta e poi minacciava l'ufficiale di polizia giudiziaria perché non arrivava subito il tecnico. Ci sono stati dei pentiti che mi hanno procurato dei problemi anche per l'esosità delle loro richieste; altri scompaiono e fanno la loro vita, ma quelli che fanno certe richieste si vede che non hanno accompagnato la collaborazione con un cambiamento della testa e del modo di rapportarsi allo Stato. Diventano portatori di diritti e di richieste, a volte giuste, a volte francamente esagerate. Ma penso che il Presidente lo sappia meglio di me.

Deputata Ascari, l'ufficio delle impugnazioni in realtà non esiste. Non so dove sia stato tirato fuori questo termine ma esiste già una norma che prevede che in questi casi la busta debba essere vergata dal Presidente

del Consiglio dell'ordine. O sbaglio? È una disposizione di attuazione e quindi ben venga la sua proposta. Attualmente la sentenza dice che non la puoi censurare, però io devo poterla aprire. È una bella distinzione: io devo poterla aprire, ma non leggere. Anche lì bisogna essere capaci di capire. Comunque nell'articolo 18 è scritto tutto; anche nella circolare del DAP che interpreta e applica l'articolo 18-ter ci sono molte cose, ma è molta delicata come materia. I costituzionalisti ne sanno più di noi, almeno di me: perché io devo aprire in presenza o non in presenza, non posso leggere. Ho ricevuto una lettera, aperta, che era stata inviata dal Garante regionale di Trieste: la lettera era dal Consiglio regionale, cioè non vi era scritto «Ufficio del Garante», se non piccolo piccolo. È ovvio che la Polizia penitenziaria vede «Consiglio regionale di Trieste», non va a leggere che in piccolino c'è scritto del Garante: gliel'ha aperta e l'ha letta. Apriti mondo! Reclamo, processo, collegio, ordinanza, ricorso in Cassazione. Non c'era scritto niente poi. È una materia difficile e non invidio chi si occuperà del 41-bis. Anche se è estraneo forse da quello di cui stiamo parlando, non è inopportuno, perché la gente confonde il 4-bis con il 41-bis: quando sentono un «bis» si allarmano tutti. In realtà è una materia un po' a parte.

Ci sono tante altre domande a cui devo rispondere: sulla collaborazione impossibile avevo già detto qualcosa, così come sull'ufficio impugnazione delle misure alternative. Sulla banca dati, che è il nostro sogno, a chi chiedo se esiste una misura di prevenzione? A Ragusa, a Roma, a Napoli o a Catania? Vi ha già risposto la collega. Nel 1999 – mi ricordo benissimo – il Ministro dell'epoca ci disse che entro il 31 dicembre avremmo avuto la banca dati delle pendenze; non solo, anche delle iscrizioni, dell'articolo 335 del codice di procedura penale. Sono passati ventitré anni, c'era il dottor Pellegrini all'epoca, bravissimo, ma non c'è riuscito nemmeno lui. Noi chiediamo le pendenze, vogliamo sapere dove hai commesso il reato, dove hai abitato, dove ti sei sposato, dove hai delinquito. Ma quante volte concediamo una misura a «tizio» e dopo due mesi scopriamo che, dieci giorni prima dell'udienza, ha commesso una rapina a Pavia? I pendolari del crimine, che vengono in Veneto da Napoli, prendono il treno e vanno in oreficeria e poi tornano ma chi va a immaginare? Per cui, prima fanno questa banca dati, estendendola anche alle misure di prevenzione, meglio è. Altrimenti si brancola nel buio, nel giudizio predittivo e prognostico, e diventa una presa in giro, se non hai una base istruttoria seria su cui basarti.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, più che una domanda volevo fare una breve considerazione. Innanzitutto volevo ringraziare il presidente Pavarin per l'esposizione chiara e tra l'altro anche gustosa. I modi che ha utilizzato hanno reso l'audizione ancora più godibile, al pari dell'audizione che abbiamo avuto alle 14. Entrambe sono state, almeno dal mio punto di vista, ma credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi, molto utili, perché ci permetteranno di fare eventuali corret-

tivi o immaginare degli emendamenti al testo che è all'esame della Camera.

Peraltro, mi viene da dire che non esistono le norme perfette, ma è proprio l'utilizzo delle norme che nel corso degli anni ci consente di capire se ci sono aspetti da migliorare e da cambiare. Mi faceva piacere rimarcare, visto che il collega Paolini prima ha citato la legge «spazzacorrotti», che per la verità io sono orgoglioso di aver contribuito ad approvarla e credo che sia una norma che ha portato un beneficio al Paese. Anche in quel caso, se ci sono degli aspetti da migliorare lo faremo ma di sicuro è un passo in avanti in un settore, quello della corruzione dilagante, che era un problema davvero grande per il nostro Paese, su cui le istituzioni europee più volte ci avevano chiesto di intervenire. Non ce lo dobbiamo dimenticare e non dobbiamo prendere – questa non è una censura a lei Presidente, ma una considerazione che ritengo di dover fare – gli inviti o i moniti, a seconda dei casi, dell'Europa soltanto quando ci fa comodo ma prenderli tutti o non prenderli per niente, se vogliamo essere coerenti.

Ciò detto chiudo, ricordando che è vero che è una materia che forse inerisce anche l'etica, le nostre coscienze e le nostre convinzioni più profonde, ma non posso dimenticare che noi siamo arrivati a questa architettura normativa anche grazie al contributo di uomini e donne, magistrati, che non credo sia sbagliato definire martiri della Repubblica, che hanno dato la loro vita per preservare la democrazia e le Istituzioni democratiche della Repubblica. Credo che dobbiamo essere custodi del loro lascito e quindi quando, come in questo caso, siamo obbligati da sentenze della CEDU, da ordinanze e sentenze della Corte costituzionale, ad intervenire su norme che bene o male hanno dato, dal mio punto di vista, buona prova, dobbiamo andarci con i piedi di piombo e soppesare davvero ogni parola, proprio perché ogni parola – lo ha dimostrato ulteriormente la sua audizione, così come l'audizione delle 14 – può cambiare la prospettiva. Noi la ringraziamo, anche a nome del Movimento che indegnamente rappresento qui, dei suggerimenti che ci ha dato.

ASCARI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo nuovamente per ringraziare il dottor Pavarin per avermi rinfrescato la memoria. Lo ringrazio perché non si finisce mai di studiare, di apprendere e di raccogliere i suggerimenti. La ringrazio anche delle spiegazioni che ci ha dato.

Forse però la mia domanda non è stata compresa, perché io volevo semplicemente chiedere cosa pensa dell'estensione a tutte le misure. Era questa la domanda, a cui le chiedo gentilmente di rispondere, se non ritiene di avermi già spiegato abbastanza.

PAVARIN. Sono io a doverle chiedere scusa. C'è una preclusione che riguarda tutte le misure, salvo l'anticipata, quindi lei l'aveva compreso e le chiedo scusa per aver pensato che non lo avesse fatto. Cosa ne penso? Guardi, c'è la progressione trattamentale: si comincia con i permessi, poi si va un po' avanti, c'è il lavoro all'esterno, la semilibertà e l'affidamento. Il cammino penitenziario normalmente è quello. Per cui non è che pos-

siamo, a un certo punto, scrivere la norma e tenere fuori l'affidamento in prova che è il più; cominciamo dal meno, cominciamo a tentare di sbloccare i primi permessi per coloro che se lo meritano.

Per quanto riguarda il discorso dei colletti bianchi, quando ho cominciato questo lavoro, parliamo di venticinque anni fa, ricevevo le critiche da parte dei miei colleghi perché i «liberi sospesi», autori di reati da colletto bianco, spesso finivano in carcere. Mi chiedevano se ce l'avessi con questi. Per me quello è il 4-*bis* della coscienza. Io rispondevo che il reato contro la pubblica amministrazione per me era un 4-*bis* della coscienza. Nel giudizio di merito, se tu non cacci quei 100 milioni che hai fatto fuori o non mi dici dove sono, per cortesia devi farti un po' di carcere. La sensibilità della giurisprudenza di merito, specialmente quella di Milano e di Torino, oltre che quella di Venezia, è sempre andata nel senso che lei ha sollecitato. Ho ricordato questo mio *slogan*: l'autore del reato andava dentro perché era il 4-*bis* della coscienza. Però era un giudizio di merito, era una decisione sulla persona, non una valutazione generale e astratta per cui è carcere per tutti; non so se mi sono spiegato. Poi poteva essere carcere per tutti, senza andare nel comma 1-*bis*; bastava l'articolo 656 per ficcare in carcere la persona quando passa in giudicato la sentenza.

La valutazione è uguale e penso che tutti siano d'accordo sul fatto che la corruzione è uno dei nostri peggiori mali. Abbiamo la criminalità organizzata e poi abbiamo le persone che si vendono per quattro soldi: è uno dei reati più diffusi e probabilmente meno scoperti. Basta vedere le auto che girano; io non lo so come facciano certe persone ad avere un tenore di vita che è ingiustificabile in base allo stipendio che prendono.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Pavarin, per il suo contributo. Dichiaro conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Rendo noto che alcuni documenti originariamente coperti da segreto funzionale acquisiti nel corso dei sopralluoghi svolti a Catanzaro e Vibo Valentia, devono ritenersi implicitamente declassificati a seguito dell'approvazione della Relazione sui sopralluoghi medesimi, deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio scorso.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,29.

